



Disposizione del Direttore Dipartimento  
Classificazione: I/13  
N. Allegati: 0

**ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI – TRIENNIO 2021/2024**

**IL DIRETTORE**

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena e, in particolare, l’art. 16;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena;
- Vista la D.D.D. rep. n. 94/2018, prot. n. 165736-II/8 del 12 ottobre 2018 con cui sono stati nominati i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio del Dipartimento per il triennio 2018/2021, con scadenza 31 ottobre 2021;

**DISPONE**

**Art. 1 – Indizione votazioni**

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Regolamento elettorale citato in premessa, sono indette per il giorno 18 ottobre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 le votazioni per l’elezione di n. due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel Consiglio del Dipartimento.

**Art. 2 – Elettorato attivo e passivo**

1. L’elettorato attivo e passivo spetta al personale assegnato al Dipartimento e in servizio presso lo stesso alla data delle elezioni. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo gli appartenenti al personale tecnico e amministrativo che, alla data del presente provvedimento, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale. E’ inoltre escluso dall’elettorato passivo il Segretario amministrativo del Dipartimento.
2. Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante affissione all’albo online dell’Ateneo e diffusi per via telematica il 18 settembre 2021.
3. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà di presentare un reclamo alla Commissione elettorale di cui all’art. 7 del presente decreto, entro il 4 ottobre 2021. La decisione motivata sul reclamo deve essere comunicata al reclamante entro l’11 ottobre 2021.
4. Il 12 ottobre 2021 sono pubblicati gli elenchi definitivi degli elettori, aggiornati all’esito degli eventuali reclami di cui al comma 3 del presente articolo. Può comunque essere ammesso a votare chi, pur non essendo compreso nei suddetti elenchi, maturi il relativo diritto prima delle votazioni.



### Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

Tutti gli eleggibili sono liberi di presentare proprie candidature individuali. Affinché il nome dei candidati sia affisso presso la sede del seggio elettorale, la candidatura deve essere presentata in forma elettronica all'indirizzo amministrazione.dssbc@unisi.it entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2021. Ove la candidatura sia stata presentata entro il 3 ottobre 2021, l'Ufficio provvederà, a diffondere l'elenco dei candidati e i loro eventuali programmi, tra tutti i soggetti interessati alla votazione.

### Art. 4 – Pari opportunità

1. A norma dell'art. 58 dello Statuto e dell'art. 3 del Regolamento elettorale, la composizione degli organi elettivi dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche.
2. In caso di:
  - a. uno o due rappresentanti da eleggere: l'elettore ha a disposizione un solo voto da esprimere. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti validi.
  - b. tre o più rappresentanti da eleggere: si applica il principio della doppia preferenza di genere; per ciascun voto l'elettore può esprimere due preferenze, la seconda preferenza è valida solo se riguarda una persona di genere diverso rispetto a quella indicata nella prima preferenza. Risulta comunque eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze.

### Art.5 – Seggio elettorale e Commissione di seggio

Per l'espletamento delle votazioni è istituito un seggio elettorale ubicato presso il Settore Ricerca, Sala Diateca, I piano, edificio dei Servi. Il seggio elettorale osserverà l'orario di apertura indicato al precedente articolo 1.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale citato in premessa, la Commissione di seggio è così composta:

- Catia Daviddi
- Cynthia Mascione
- Sabrina Rinaldi

Membro supplente:

- Anna Tagliaferro

La Commissione di seggio designa il Presidente, che presiede e dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione.

Decorsa l'ora prevista, per la chiusura delle operazioni di voto il Presidente dichiara concluse le operazioni di voto ed insieme a tutti i componenti della commissione di seggio provvede a:

1. raccogliere e chiudere in un plico sigillato le schede rimaste inutilizzate;
2. verificare in base agli elenchi dei votanti il numero di tutti gli elettori che hanno votato, che deve corrispondere a quello delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
3. effettuare lo scrutinio delle schede votate.

### Art. 6 – Operazioni di voto



1. Prima dell'apertura delle votazioni il Presidente della Commissione di seggio verifica il numero, la corretta compilazione e vidimazione delle schede consegnate; riceve inoltre i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.
2. Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio, gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salvo la facoltà del Presidente della Commissione di seggio di consentire la precedenza a coloro che devono svolgere improrogabili compiti istituzionali il giorno dell'elezione.
3. Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.
4. L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un componente della Commissione di seggio o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo documento, che conoscano personalmente l'elettore. In tali casi, colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").
5. Dopo l'identificazione ed apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira dal personale assegnato al seggio la scheda elettorale e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto.
6. La preferenza si esprime apponendo sulla scheda elettorale il cognome dell'eleggibile prescelto, o il nome e il cognome in caso di omonimia che riguardi il solo cognome. In caso di ulteriore omonimia (nome e cognome uguali) va indicata la data di nascita o il numero progressivo assegnato al nominativo votato negli elenchi dell'elettorato passivo. In caso di due cognomi, e qualora vi sia possibilità di confusione, la preferenza deve recare entrambi i cognomi. Ripiegata la scheda, l'elettore la riconsegna al personale addetto che la introduce nell'apposita urna.
7. Al termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio provvede agli adempimenti di cui al precedente art.5.

#### **Art.7 – Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio, che hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e del seggio, sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.
2. Al termine dello scrutinio viene redatto apposito verbale; nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto della giornata e sono indicati i risultati dello spoglio e i nominativi degli eletti.
3. Il verbale, sottoscritto dai membri della Commissione di seggio, viene trasmesso al Responsabile della Segreteria amministrativa del Dipartimento. Vengono inoltre trasmesse le schede utilizzate e non utilizzate e gli elenchi dei votanti.
4. L'esito delle votazioni è comunicato al Direttore del Dipartimento che procede, con apposito provvedimento, alla proclamazione e alla nomina degli eletti. Il provvedimento è pubblicato all'albo online dell'Ateneo.

#### **Art. 8 – Ricorsi**

1. Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati e degli eleggibili.



2. Il ricorso è presentato al Direttore del Dipartimento, depositando presso la Segreteria amministrativa un atto scritto e motivato entro il termine indicato nel primo comma.
3. Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. Il Direttore del Dipartimento può previamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto nella decisione di tale circostanza.

**Art. 9 – Pubblicizzazione**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulle pagine web dell'Ateneo e inviato per posta elettronica a tutto il personale interessato.

**Art. 10 – Norme di rinvio**

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore di Dipartimento  
Stefano Moscadelli

Visto  
Il Responsabile del procedimento  
Maria Pia Coci